



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA REGIONE SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELL'INTESA DEL 29 APRILE 2010 RELATIVA AI "CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, LE FINALITA', LE MODALITA' ATTUATIVE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO"

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità con sede legale in Roma , Largo Chigi,19 00187 Roma (codice fiscale 80188230587) rappresentata dall’Avv Massimo Condemi.

E

La Regione Sardegna con sede legale in Cagliari, via.... (codice fiscale) rappresentata da espressamente autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con

PREMESSO CHE

• in data 29 aprile 2010 la Conferenza Unificata ha approvato con Atto Rep. 26/CU l’Intesa relativa ai “*criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009*”;

CONSIDERATO CHE TALE INTESA

- prevede che le risorse destinate dall’art.1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro sono finalizzate a rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del lavoro;
- che in attuazione delle predette finalità generali sono individuate le seguenti finalità specifiche:
 - a) creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi simili definiti nelle diverse realtà territoriali;
 - b) facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici in congedo parentale o per motivi legati alla conciliazione, anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento o acquisto attrezzature hardware/software o collegamenti ADSL ecc.;
 - c) erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate o in forma di “buoni lavoro” per prestatori di servizio;
 - d) sostegno a modalità e tipologie di prestazione di lavoro facilitanti (o family friendly) banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali di tempi e orari, ecc.;
 - e) altri eventuali interventi innovativi e sperimentali compatibili con le finalità dell’Intesa;
- prevede la costituzione di un Comitato Tecnico di supporto, composto da rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia al fine di garantire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto dell’Intesa e quelle di competenza di quest’ultimo Dipartimento;
- affida al Dipartimento per le Pari Opportunità la promozione unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più innovative, nonché l’attuazione di specifiche analisi finalizzate a divulgare gli esiti e i risultati conseguiti;
- affida alle Regioni ed alle Province Autonome:

1) la predisposizione, in accordo con ANCI ed UPI, di programmi attuativi comprensivi di almeno tre delle finalità specifiche di cui alle precedenti lettere da a) a e) per le Regioni con attribuzione di risorse superiori a 1.500.000,00 euro ovvero di almeno due finalità per le altre Regioni, nel rispetto delle norme regolamentari in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

2) la divulgazione, attraverso strumenti di comunicazione istituzionale recanti il logo del Dipartimento per le Pari Opportunità, delle opportunità offerte dall'Intesa;

3) la raccolta e la trasmissione al Dipartimento per le Pari Opportunità dei dati di monitoraggio;

- prevede la stipula di un'apposita convenzione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e ciascuna Regione, della durata di 12 mesi, per disciplinare i rapporti reciproci per la realizzazione dei suddetti programmi attuativi e l'erogazione delle quote di finanziamento, secondo le modalità indicate dall'Intesa stessa;

- definisce il riparto delle risorse destinate dall'art. 1 lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, pari a complessivi 40.000.000,00 euro, secondo i criteri utilizzati nell'ambito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2002, ed assegna a ciascuna Regione la quota di finanziamento indicata nell'allegata Tabella "A";

- prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro a supporto dell'attuazione dell'Intesa, con funzioni di valutazione della coerenza dei programmi attuativi, valutazione delle relazioni, intermedia e finale, ivi compreso l'utilizzo delle risorse, nonché di monitoraggio e analisi dei dati trasmessi dalle Regioni;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- con nota DPO 9521 P-2.34.3.3 del 25 giugno 2010 indirizzata alla Regione responsabile del coordinamento delle politiche sociali, il Dipartimento per le Pari Opportunità, al fine di agevolare la formulazione dei programmi attuativi da parte delle Regioni e la conseguente valutazione di coerenza da parte del Gruppo di Lavoro, ha fornito apposite schede progettuali da compilare selezionando almeno tre ovvero due delle finalità specifiche, secondo quanto indicato nelle premesse, e individuando gli interventi proposti in relazione alle finalità prescelte (con indicazione dei contenuti, dell'articolazione operativa, dei soggetti pubblici e privati coinvolti, delle aree territoriali interessate, della trasferibilità e sostenibilità dei progetti);

- la Regione Sardegna con nota n.12041 del 28 settembre 2010, acquisito al protocollo del Dipartimento per le Pari Opportunità con il n. DPO 0013619 del 5 ottobre 2010, ha trasmesso al Dipartimento medesimo il programma attuativo di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) dell'Intesa;

- il Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 5 comma 1 dell'Intesa, nella seduta del 16 novembre 2010, nel concludere l'attività di competenza, ha valutato positivamente la coerenza di quanto indicato nel programma attuativo della Regione Sardegna con i contenuti dell'Intesa, ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 5, comma 2, lettera a), con le prescrizioni e le raccomandazioni riportate nella scheda allegata, parte integrante del presente atto (allegato 1);

- si rende pertanto possibile procedere alla stipula della convenzione di cui all'articolo 3, comma 6, dell'Intesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolato.

La presente convenzione ha per oggetto il perseguimento delle finalità specifiche indicate dalla Regione Sardegna per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come descritto nel programma attuativo di competenza.

Le finalità specifiche che la Regione Sardegna intende perseguire nel proprio territorio sono realizzate attraverso i seguenti interventi:

a) Creazione o implementazione di nidi (Mamme di giorno, educatori familiari o domiciliari);
e1) Incentivi all'acquisto di servizi di cura in forma di voucher o in forma di "Buono lavoro" per prestatori di servizio;
meglio descritti e specificati nei loro contenuti e dettagli nel programma attuativo che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).

Articolo 2 Obblighi della Regione Sardegna

La Regione Sardegna garantisce l'attuazione del proprio programma attuativo elaborato in data 28 settembre 2010, valutato positivamente (con prescrizioni e raccomandazioni) dal Gruppo di Lavoro nella seduta del 16 novembre 2010, attraverso la realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 1 in relazione alle rispettive finalità specifiche prescelte.

La Regione Sardegna si impegna a divulgare gli interventi attraverso idonee forme di comunicazione istituzionale, avendo cura di apporre il logo del Dipartimento per le Pari Opportunità su ogni prodotto informativo, e ad affiancare i soggetti attuatori in tutte le fasi di realizzazione dei singoli interventi.

La Regione Sardegna si impegna a presentare, ai fini dell'erogazione della seconda quota della somma assegnata, una relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse ricevute, secondo le indicazioni ed i criteri indicati dal Gruppo di Lavoro a supporto dell'Intesa di cui all'articolo 5 dell'Intesa stessa.

Al termine del periodo di mesi 12 (dodici) indicato dall'Intesa per la durata della convenzione, ovvero entro i termini previsti dal successivo articolo 7, la Regione Sardegna presenta la relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal medesimo Gruppo di Lavoro.

Articolo 3 Obblighi del Dipartimento per le Pari Opportunità

Il Dipartimento per le Pari Opportunità garantisce l'erogazione alla Regione Sardegna della somma complessiva di € 1.020.273 indicata nella Tabella "A" allegata all'Intesa alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Le risorse destinate alla Regione Sardegna sono liquidate nelle quote e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 6 dell'Intesa e precisamente:

- una prima quota di risorse, pari al 40% della somma assegnata, alla sottoscrizione della presente convenzione;
- una seconda quota di risorse, pari ad un ulteriore 40% della somma assegnata, a seguito della presentazione e verifica positiva da parte del Gruppo di Lavoro a sostegno dell'Intesa, della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse ricevute, secondo le indicazioni ed i criteri indicati dallo stesso Gruppo di Lavoro;
- il saldo fino alla concorrenza totale della somma assegnata, a seguito della presentazione e verifica positiva da parte del Gruppo di Lavoro a sostegno dell'Intesa, della relazione finale sull'utilizzo delle risorse ricevute, secondo le indicazioni ed i criteri indicati dallo stesso Gruppo di Lavoro.

Articolo 4

Collaborazione con il Gruppo di Lavoro a supporto dell'attuazione dell'Intesa

La Regione Sardegna si impegna a fornire, con tempestività e accuratezza, al Gruppo di Lavoro a supporto dell'Intesa tutte le indicazioni ed i riscontri che verranno richiesti, mediante la compilazione di check list, format o altri moduli facenti parti del sistema di monitoraggio che verrà implementato in funzione della rilevazione unitaria degli interventi messi in atto in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro in esecuzione dell'Intesa.

La Regione è tenuta a trasmettere i dati di monitoraggio anche dopo la scadenza della presente convenzione, al fine di assicurare un adeguato flusso informativo sull'effettiva attuazione delle finalità specifiche dell'Intesa e consentire una valutazione di impatto sull'efficacia degli interventi.

Articolo 5

Divulgazione dei risultati e riservatezza delle Informazioni

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, avvalendosi del Gruppo di Lavoro a supporto dell'Intesa, effettuerà specifiche analisi dei dati comunicati dalla Regione Sardegna nelle relazioni intermedia e finale ed attraverso gli altri sistemi e supporti di rilevazione che verranno richiesti, coordinandoli con i dati forniti dalle altre Regioni.

Le analisi e gli studi promossi dal Dipartimento mediante il Gruppo di Lavoro sono finalizzati alla divulgazione dei risultati conseguiti attraverso la realizzazione dell'Intesa, a livello nazionale e nelle diverse realtà territoriali regionali.

Tutte le informazioni scambiate tra le parti in attuazione della presente convenzione si intendono soggette al principio della riservatezza e saranno usate esclusivamente per gli scopi previsti dall'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Articolo 6

Interventi innovativi

Il Dipartimento per le Pari Opportunità curerà la promozione unitaria, anche attraverso campagne informative o eventi di lancio rivolti a sensibilizzare l'opinione pubblica, delle linee di intervento che valuterà più innovative nell'ambito del programma attuativo della Regione Sardegna.

Nell'ambito della suddetta attività promozionale, il Dipartimento per le Pari Opportunità garantirà il coinvolgimento della Regione Sardegna che si impegna a fornire la necessaria collaborazione per la valorizzazione delle iniziative selezionate.

Per le spese relative ad attività divulgative di cui al presente articolo, che coinvolgano iniziative contenute nel programma attuativo della Regione Sardegna, il Dipartimento per le Pari Opportunità attingerà alla quota di risorse accantonate ai sensi dell'articolo 3, comma 7 dell'Intesa, senza ulteriori oneri a carico della Regione Sardegna.

Articolo 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione.

Entro tale termine dovranno essere almeno effettuati gli impegni giuridici vincolanti in favore dei beneficiari in relazione a tutti gli interventi proposti dalla Regione Sardegna in attuazione

delle finalità specifiche prescelte e dovrà essere effettuata la trasmissione delle relazioni intermedia e finale sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5 dell'Intesa. Nel caso in cui gli interventi siano conclusi allo scadere dei 12 (dodici mesi) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ovvero nell'imminenza di tale data, la relazione finale può essere trasmessa entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del predetto termine dei 12 mesi. La richiesta di erogazione del saldo della quota spettante alla Regione Sardegna potrà essere inoltrata anche a seguito della data di scadenza della convenzione.

Per la Regione Sardegna

Per il Dipartimento per le Pari Opportunità